



CAPITOLATO AMBIENTE E SICUREZZA

INDICE

1	GENERALITÀ	4
1.1	Politica Ambiente e Sicurezza Buzzi Unicem	4
1.2	Definizioni	4
1.3	Ambito di applicazione	5
1.4	Rispetto delle norme di sicurezza	6
1.5	Figura dell'appaltatore	6
1.6	Sicurezza delle Opere commissionate	6
1.7	Determinazione del corrispettivo	7
1.8	Organizzazione del cantiere	7
1.9	Autonomia dell'appaltatore	7
1.10	Facoltà di controllo del committente	7
2	CONOSCENZA DEI RISCHI	7
2.1	Sopralluogo congiunto	7
2.2	Permessi di lavoro	8
2.3	Aree di lavoro	8
3	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER IL CONTRATTO D'APPALTO	8
3.1	Documentazione da presentare prima della firma del contratto d'appalto	8
3.2	Documentazione da presentare prima dell'inizio dei lavori o della fornitura di servizi (Titolo I e IV D.Lgs. 81/2008 – D.Lgs. 624/1996)	8
3.3	Personale dipendente	8
3.4	Personale extracomunitario	9
3.5	Tessera di riconoscimento	9
3.6	Variazioni di personale	9
3.7	Trattamento economico del personale	9
3.8	Diritto di controllo	10
4	COMPORAMENTO DEL PERSONALE	10
4.1	Imposizione del rispetto delle norme	10
4.2	Rispetto dei regolamenti	10
4.3	Uso dei mezzi di protezione individuale	10
5	MACCHINE ED ATTREZZATURE	11
5.1	Divieto di cessione di macchine ed attrezzature	11
5.2	Deroghe	11
5.3	Stato delle macchine	11
5.4	Certificazioni e verifiche	11
5.5	Custodia e identificabilità delle attrezzature	12
5.6	Dati relativi agli automezzi	12
6	GESTIONE DELLE EMERGENZE	12
7	VIABILITA'	12
8	TUTELA DELL'AMBIENTE	13
8.1	Contenimento dell'inquinamento	13
8.2	Trasporto dei materiali	13
8.3	Controllo del rumore	14
8.4	Contaminazione del suolo e del sottosuolo	14
8.5	Facoltà di controllo del Committente	14
9	RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE	15
9.1	Preposto di cantiere	15
9.2	Obbligo di presenza	15

10 RAPPRESENTANZA DEL COMMITTENTE	16
10.1 Rappresentante del committente	16
10.2 Funzioni	16
10.3 Compiti	16
11 SITUAZIONI PARTICOLARI	17
11.1 Lavorazioni particolarmente rischiose o complesse	17
11.2 Rapporti tra imprese	17
11.3 Successione o contiguità di lavorazioni	17
11.4 Casi di interferenza tra le lavorazioni	17
11.5 Lavorazioni non previste	17
11.6 Misure antincendio	18
11.7 Infortuni o incidenti	18
12 SUBAPPALTO	18
12.1 Divieto di subappalto	18
12.2 Deroghe	18
12.3 Caratteristiche del contratto di subappalto	19
13 SANZIONI	19
13.1 Sanzioni previste	19

1 GENERALITÀ

1.1 Politica Ambiente e Sicurezza Buzzi Unicem

- Programmare le strategie di prevenzione e protezione dell’Ambiente e della Salute e Sicurezza dei lavoratori, contestualmente all’applicazione delle migliori tecnologie disponibili, perseguendo gli obiettivi delle normative comunitarie e nazionali ed i principi dello sviluppo sostenibile.
- Coinvolgere e responsabilizzare tutto il personale, con azioni informative e formative, e garantire una costante promozione dei rapporti di collaborazione e di dialogo con istituzioni, cittadini, clienti, fornitori, azionisti.
- Pianificare le attività di controllo delle incidenze ambientali relative al contesto dell’organizzazione, quali: qualità dell’aria ed emissioni di gas ad effetto serra, efficienza energetica ed uso di combustibili alternativi, utilizzo di materie prime.
- Pianificare tutti gli interventi necessari e le attività di controllo per eliminare o ridurre i fattori di rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori.
- Soddisfare gli obblighi di conformità, nonché la necessità di perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni.
- Sviluppare e potenziare il Sistema di Gestione dell’Ambiente e della Sicurezza, applicando modelli integrati di formazione e condivisione delle pratiche per fornire sempre maggiore consapevolezza ai propri collaboratori.

1.2 Definizioni

Appaltatore	E’ la persona giuridica cui è stato assegnato dal Committente l’Appalto dell’opera o dei servizi. Nel presente Capitolato tale figura rientra nella definizione di Impresa Appaltatrice.
Committente	Soggetto che affida ad un Appaltatore l’esecuzione di un’opera o un servizio.
Appalto (ex art. 1655 c.c.)	L’Appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.
Preposto	Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

	<p>I datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.</p> <p>Il nominativo/nominativi dei preposti della Committente sono riportati nel DUVRI, sottoscritto dalla ditta appaltatrice prima di iniziare i lavori.</p>
Responsabile Contratto Committente	E' colui che gestisce l'appalto in stabilimento.
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) (ex art. 26 c.3 D. Lgs. 81/08)	<p>Documento con il quale il Committente valuta i rischi e indica le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi, e loro eventuali subcontraenti, e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal Committente.</p> <p>Tale documento attesta inoltre l'avvenuta informazione nei confronti degli operatori economici affidatari circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui gli stessi dovranno operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Tale documento è parte integrante del contratto e va adeguato in funzione dell'evoluzione dell'opera e/o del servizio.</p> <p>L'obbligo di redazione del DUVRI viene meno nei casi previsti per legge (es. servizi natura intellettuale) e per i lavori svolti in cava.</p>
Permesso di lavoro	Documento con il quale il Committente autorizza l'esecuzione di un lavoro dando indicazione sui rischi specifici dell'ambiente nel quale si svolge il lavoro e le eventuali operazioni di prevenzione da attuare prima, durante ed alla conclusione del lavoro. Viene redatto e gestito secondo quanto previsto nelle specifiche procedure e/o nel DUVRI del Committente.

1.3 Ambito di applicazione

Il presente Capitolato Generale di Appalto costituisce parte integrante dei contratti d'appalto di opere e servizi (di seguito indistintamente Opere) che Buzzi Unicem (di seguito la Committente) stipula con le Imprese Appaltatrici (di seguito Appaltatore, ed insieme le Parti).

Esso si applica altresì, per quanto possibile, ai contratti di acquisto quando questi prevedono l'effettuazione di lavori per la costruzione, il montaggio, l'installazione o comunque la sistemazione in opera di beni acquistati.

1.4 Rispetto delle norme di sicurezza

Il Committente considera la sicurezza del lavoro un valore irrinunciabile e prioritario e ciò per ragioni di ordine morale, sociale, giuridico e di immagine.

La Politica Buzzi Unicem pone la tutela dell'integrità fisica e della salute dei lavoratori come obiettivo prioritario.

Ai fini di tale obiettivo devono essere predisposte ed attuate le misure necessarie per la sicurezza e la salute delle persone nel rispetto della normativa vigente.

L'indirizzo generale che viene seguito nell'ambito dell'esercizio dell'impresa (e che quindi va rispettato nella gestione dei lavori appaltati) è quello di prevenire ogni possibile situazione contraria alla sicurezza.

Pertanto, nello svolgimento di tutte le attività aziendali (comprese quelle appaltate e subappaltate se autorizzate come da successivo punto 12.2) che hanno o possono avere influenza sulla sicurezza, debbono essere adottati criteri di scelta e modalità gestionali ed operative che, in termini economici, organizzativi, tecnici e tecnologici siano funzionali agli obiettivi di sicurezza.

Tale approccio, che si estende ai vari momenti del processo realizzativo, si articola pertanto nei seguenti provvedimenti principali:

- pianificazione e messa a disposizione delle risorse necessarie
- pianificazione e attuazione delle misure di sicurezza necessarie
- assunzione di scelte tecnologiche e progettuali adeguate
- scelta e approvvigionamento di materiali, mezzi e servizi idonei
- formazione del personale
- svolgimento delle attività di coordinamento, di informazione e di controllo necessarie.

Il presente documento stabilisce quindi come prima regola per l'Appaltatore, quella che le lavorazioni che sono oggetto dell'appalto debbano essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, di igiene del lavoro nonché di tutela ambientale e nel rispetto della politica di sicurezza aziendale su esposta.

1.5 Figura dell'appaltatore

Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'Appaltatore dichiara di trovarsi nelle condizioni organizzative ed imprenditoriali stabilite dall'art. 1655 del Codice civile e dall'art. 29 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

È vietato il subappalto come precisato al successivo punto 12.1.

1.6 Sicurezza delle Opere commissionate

L'Appaltatore si impegna a consegnare al Committente le Opere ultimate in condizioni di rispondenza alle norme di sicurezza.

I costi ed i compensi che ne derivano sono compresi nel corrispettivo stabilito per il compimento dell'opera.

1.7 Determinazione del corrispettivo

Le Parti si danno reciprocamente atto che la determinazione del corrispettivo e lo studio delle sue componenti (con particolare riferimento alle misure e agli apprestamenti di sicurezza da prevedere per l'esecuzione dei lavori) sono stati eseguiti dall'Appaltatore sulla scorta di un attento ed approfondito esame delle lavorazioni da eseguire e, nei casi in cui ciò sia stato ritenuto necessario, di tutta la documentazione di cui esso Appaltatore ha avuto la materiale disponibilità nonché all'esito della diretta e congiunta ricognizione sui luoghi dove le lavorazioni dovranno avvenire, verbalizzati nel DUVRI e/o nel Verbale di Sopralluogo.

1.8 Organizzazione del cantiere

Rientra tra gli oneri dell'Appaltatore l'organizzazione del cantiere, la sua conduzione e la direzione dei lavori oggetto del contratto.

Il personale dipendente che l'Appaltatore adibirà ai lavori dovrà essere costantemente, per numero, qualità e professionalità, adeguato all'impegno richiesto dai lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti dal contratto o di volta in volta concordati con il Committente.

1.9 Autonomia dell'appaltatore

Le Opere previste dal contratto saranno realizzate dall'Appaltatore con propria organizzazione dei mezzi e gestione a proprio rischio, senza alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione nei confronti del Committente.

Pertanto, l'Appaltatore ha piena libertà e facoltà di organizzare il proprio cantiere quanto a personale, mezzi e attrezzature nella maniera che riterrà più opportuna, fermo restando quanto definito per la gestione e/o eliminazione dei rischi interferenziali.

1.10 Facoltà di controllo del committente

Il Committente si riserva la facoltà, prevista dall'art.1662 del Codice civile, di ispezionare e controllare l'andamento dei lavori, anche per quanto attiene il rispetto delle clausole contenute nel presente documento.

2 CONOSCENZA DEI RISCHI

2.1 Sopralluogo congiunto

L'Appaltatore si impegna, prima dell'inizio dei lavori, ad eseguire un attento e approfondito sopralluogo nelle zone dove dovranno svolgersi le lavorazioni, unitamente al Responsabile Contratto/Preposto della Committente, e a sottoscrivere il relativo Verbale di Sopralluogo congiunto che costituisce parte integrante dei documenti dell'appalto.

Ciò al fine di verificare, mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi ai profili di sicurezza nell'area interessata ai lavori, onde preordinare ogni necessario o utile presidio o protezione e di renderne edotti i propri lavoratori.

2.2 Permessi di lavoro

Nei casi previsti dalla normativa (es. lavori in spazi confinati) o nel caso di situazioni di rischio particolari (es. non esaustivo come lavori su impianti o parti di essi che contengono o abbiano contenuto materiali infiammabili), che saranno evidenziate in sede di sopralluogo preventivo, le relative lavorazioni potranno avere inizio solo al rilascio di uno specifico permesso di lavoro, da parte del Responsabile contratto/Preposto della Committente.

Prima di dare inizio alle lavorazioni, il Responsabile contratto/Preposto della Committente, qualora necessario, provvederà alla "messa in sicurezza" di macchine ed impianti tramite specifica procedura interna.

2.3 Aree di lavoro

In sede di sopralluogo verranno stabilite le aree di lavoro interessate all'appalto.

Qualora necessario esse dovranno essere delimitate prima dell'inizio delle lavorazioni, a cura dell'Appaltatore, da appositi sbarramenti, contrassegni e segnalazioni.

L'eventuale esistenza di tale obbligo verrà riportata nel verbale di sopralluogo.

3 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER IL CONTRATTO D'APPALTO

3.1 Documentazione da presentare prima della firma del contratto d'appalto

Allo scopo di consentire al Committente (DLA) la dovuta verifica tecnico professionale ai sensi del D. Lgs. 81/2008, gli Appaltatori sono tenuti a trasmettere la documentazione necessaria richiesta tramite l'apposito portale fornitori (Tesi Square).

In mancanza di uno o più documenti, il contratto d'appalto non può essere sottoscritto.

3.2 Documentazione da presentare prima dell'inizio dei lavori o della fornitura di servizi (Titolo I e IV D.Lgs. 81/2008 – D.Lgs. 624/1996)

Prima dell'inizio dei lavori, l'Impresa Appaltatrice provvede a trasmettere al Servizio richiedente l'appalto della Committente (Responsabile Contratto) la documentazione necessaria in relazione alla natura dell'appalto stesso tramite l'apposito portale fornitori (Tesi Square).

L'inizio dei lavori è subordinato alla presentazione, verifica e approvazione di tutta la documentazione richiesta dal portale fornitori (Tesi Square).

3.3 Personale dipendente

L'ingresso nell'Unità Produttiva verrà consentito solo al personale dell'Appaltatore per cui sia stata inviata la documentazione richiesta dalla Committente tramite il portale fornitori (Tesi Square).

3.4 Personale extracomunitario

L'Appaltatore si impegna a fare ricorso solo a personale con regolare permesso di soggiorno, nel rispetto delle vigenti normative in materia e della legge applicabile.

I lavoratori stranieri "temporaneamente distaccati" rimangono soggetti alla legislazione del proprio Stato membro (distaccante) dell'Unione Europea. In particolare, i lavoratori provenienti da Paesi dell'Unione Europea (lavoratori comunitari) garantiscono l'effettuazione degli adempimenti in campo assicurativo e previdenziale tramite la presentazione del modulo A1, della durata massima di 24 mesi (cfr. Regolamento (CE) n. 883/2004).

3.5 Tessera di riconoscimento

L'Appaltatore dovrà provvedere affinché ogni dipendente sia sempre provvisto della tessera di riconoscimento prevista per le attività in regime di appalto e di subappalto.

Al personale che non risulterà identificabile non sarà consentito l'ingresso e se venisse trovato già nell'Unità Produttiva verrà allontanato.

Al fine di garantire la gestione delle emergenze, il personale dell'Appaltatore sarà dotato, da parte della Committente, di apposito badge di accesso agli impianti. Sarà cura del personale dipendente della ditta Appaltatrice procedere a registrare, tramite apposito lettore di badge (ove presente), sia gli ingressi che le uscite, al fine di permettere il corretto tracciamento in caso di emergenza.

3.6 Variazioni di personale

L'Appaltatore dovrà preventivamente comunicare al Committente ogni variazione che si dovesse verificare tra il suo personale o di quello di eventuali ditte in subappalto.

3.7 Trattamento economico del personale

L'Appaltatore si impegna ad applicare ai propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti nel periodo di tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori, nonché ad adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi altra specie, in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore.

L'Appaltatore sarà tenuto in particolare all'osservanza, ove ne ricorrano gli estremi, delle norme di cui al Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché di tutte le norme riguardanti le varie forme di assicurazione (infortuni, previdenza sociale, ecc.) gli assegni familiari, le indennità varie ecc.

In particolare, l'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme di legge e le prescrizioni degli Enti Previdenziali preposti alla prevenzione infortuni, dell'Ispettorato del Lavoro e degli Enti Pubblici interessati o Enti terzi autorizzati.

3.8 Diritto di controllo

Il Committente, su semplice richiesta anche verbale, potrà procedere in qualsiasi momento, anche presso la sede dell'Appaltatore, al controllo di documenti da cui possa dimostrarsi l'ottemperanza da parte di quest'ultimo alle obbligazioni di cui al presente capitolato.

4 COMPORTAMENTO DEL PERSONALE

4.1 Imposizione del rispetto delle norme

L'Appaltatore dovrà attuare nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza e igiene del lavoro e dirette alla prevenzione dei rischi.

In particolare, imporrà al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

4.2 Rispetto dei regolamenti

L'Appaltatore dovrà osservare e fare osservare dal suo personale o da eventuali suoi Subappaltatori, se previsti con le modalità di cui al successivo punto 12.2, tutte le norme interne ed i regolamenti vigenti all'interno dell'Unità Produttiva del Committente, le istruzioni e le indicazioni operative fornite dalla Committente stessa, nonché tutte le procedure, con particolare riferimento a quelle relative alle emergenze (es. antincendio, evacuazione, ecc.), all'allontanamento rapido dei lavoratori e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il personale dell'Appaltatore non dovrà allontanarsi dal proprio posto di lavoro o dall'area assegnata senza un giustificato motivo.

4.3 Uso dei mezzi di protezione individuale

L'Appaltatore dovrà dotare il proprio personale oltre che dei D.P.I. (Dispositivi Protezione Individuali) necessari per l'esecuzione dei lavori di cui al contratto e anche di quelli che potranno essere indicati dal Committente, in relazione a condizioni di rischio specifiche dell'impianto.

Di tale ulteriore obbligo verrà, se del caso, fatta menzione nel verbale di sopralluogo e/o DUVRI o nello specifico permesso di lavoro.

Il Committente si riserva la facoltà di pretendere l'allontanamento del personale dell'Appaltatore che contravenga ai propri doveri di sicurezza o che non rispetti norme, procedure e regolamenti. A seguito di ripetute violazioni delle suddette disposizioni da parte di un lavoratore dell'Appaltatore, la Committente avrà il diritto di vietare a quest'ultimo di accedere all'area oggetto dell'appalto e comunemente anche nel sito produttivo di sua proprietà.

5 MACCHINE ED ATTREZZATURE

5.1 Divieto di cessione di macchine ed attrezzature

Tutte le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera necessari per la esecuzione delle Opere di cui al contratto dovranno essere conferite dall'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà predisporre un elenco relativo alle attrezzature, macchine, mezzi d'opera ecc. che intende usare durante i lavori e consegnarlo all'atto dell'ingresso nell'Unità Produttiva al Responsabile contratto/Preposto della Committente.

È fatto divieto al personale dell'Appaltatore di usare attrezzature del Committente e si comunica che al personale del Committente è proibito cedere, a qualsiasi titolo, macchine, impianti, attrezzi, strumenti e opere provvisoriale all'Appaltatore o a suoi dipendenti.

5.2 Deroghe

In via del tutto eccezionale, ove quanto previsto nel punto precedente non sia materialmente possibile, qualsiasi cessione potrà avvenire solo su espressa e motivata richiesta da parte dell'Appaltatore e espressa autorizzazione del Committente.

In questo caso, all'atto della presa in consegna delle macchine, dell'attrezzatura o di quant'altro ceduto, l'Appaltatore dovrà verificarne (unitamente al Responsabile contratto/Preposto della Committente) il perfetto stato e la eventuale messa in sicurezza, assumendosi, da quel momento, ogni responsabilità connessa all'uso.

La consegna verrà attestata mediante apposito verbale che andrà sottoscritto dal Responsabile contratto/Preposto della Committente e da quello dell'Appaltatore.

In caso di cessione all'Appaltatore di attrezzature e mezzi riconducibili alla Committente, troverà applicazione l'art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997 (come introdotto dal DL 124/2019 conv. Legge 157/2019), se ricorrono anche le altre condizioni ivi stabilite e, in particolare, il superamento della soglia economica. La relativa documentazione è richiesta ai sensi del punto 3.

5.3 Stato delle macchine

Le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera che l'Appaltatore intenderà usare nella esecuzione dei lavori di cui al contratto dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza.

5.4 Certificazioni e verifiche

I mezzi soggetti a collaudo o a verifica periodica da parte di Enti Pubblici o Enti terzi autorizzati (ponti sviluppabili e sospesi, scale aeree, paranchi, gru, ecc.) dovranno risultare in regola con tali controlli.

5.5 Custodia e identificabilità delle attrezzature

Le macchine, le attrezzature ed i mezzi d'opera necessari per la esecuzione delle Opere di cui al contratto saranno custoditi a cura e spese dell'Appaltatore.

5.6 Dati relativi agli automezzi

L'impiego di qualsiasi autoveicolo di proprietà dell'Appaltatore o di suoi eventuali subappaltatori o fornitori all'interno dell'Unità Produttiva del Committente dovrà essere preventivamente autorizzato.

A tal fine l'Appaltatore dovrà comunicare al Committente, prima dell'inizio delle lavorazioni (o, in ogni caso, appena possibile) il tipo, la targa, i dati relativi alla / alle persone addette alla guida di automezzi che intenderà far accedere nell'Unità Produttiva del Committente.

L'ingresso nell'Unità Produttiva verrà consentito solo agli automezzi per cui sarà stato esibito quanto sopra indicato.

6 GESTIONE DELLE EMERGENZE

Lo stato di emergenza ha luogo ogni qualvolta si verifichi, all'interno e/o all'esterno dell'area di lavoro di pertinenza del Committente, un qualsiasi fatto anomalo di rilievo che possa costituire fonte di pericolo per le persone, per le cose o per l'ambiente circostante.

La Committente dispone di specifici piani di emergenza (evacuazione, primo soccorso, antincendio), consegnati all'impresa Appaltatrice in allegato al DUVRI o al PSC o al DSSC/Verbale di sopralluogo nell'ambito dei lavori svolti in cava.

I piani di emergenza dell'Appaltatore, ove redatto, devono essere coordinati con quello della Committente.

L'Appaltatore si impegna a predisporre l'organizzazione ed i mezzi necessari per fronteggiare le emergenze relative alla propria attività dandone, se richiesto, evidenza al Committente mediante invio della procedura di emergenza predisposta.

L'Appaltatore si impegna ad indicare i nominativi degli addetti all'emergenza, addestrati per la lotta antincendio e il primo soccorso, a disposizione in campo per la durata dell'Appalto. È obbligo dell'Appaltatore e delle imprese appaltatrici in genere di informare e addestrare tutto il personale operante sulle norme e i comportamenti da tenersi in caso di emergenza (indicati nel DUVRI o PSC o DSSC/Verbale di sopralluogo).

7 VIABILITA'

Vige l'obbligo di rispettare i limiti di velocità specificati nel DUVRI/PSC/DSSC o dalla segnaletica verticale/orizzontale presente nelle aree della Committente.

Nel caso sia necessario interrompere la normale viabilità/accesso è obbligatorio farsi autorizzare dal Committente.

L'impresa ha l'obbligo di recintare e segnalare correttamente gli ostacoli o le recinzioni in modo che siano visibili anche durante il periodo notturno.

8 TUTELA DELL'AMBIENTE

8.1 Contenimento dell'inquinamento

L'Appaltatore dovrà prendere tutti i provvedimenti necessari perché venga rispettato quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nonché dalle Autorizzazioni Ambientali e da altra normativa di carattere ambientale, comprese eventuali norme regionali o locali.

In particolare:

- Eventuali punti di emissione dovranno essere preventivamente autorizzati;
- L'Appaltatore dovrà prendere i provvedimenti atti a contenere nei limiti prescritti dalla normativa vigente l'eventuale inquinamento atmosferico prodotto dai lavori.
- Dovranno essere evitate / ridotte emissioni diffuse;
- Eventuali scarichi idrici dovranno essere preventivamente autorizzati;
- È vietata l'immissione di scarichi idrici non autorizzati nella rete idrica dell'Unità Produttiva;
- Dovranno inoltre essere adottati adeguati provvedimenti atti a contenere il livello di rumore nei limiti prescritti dalla vigente normativa nazionale e locale;
- I rifiuti prodotti nell'area di cantiere, e durante l'esecuzione delle Opere appaltate, dovranno essere gestiti in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alle procedure interne. La responsabilità della gestione dei materiali di risulta e/o dei residui derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto del contratto verrà stabilita, caso per caso, in fase di definizione dell'appalto. In tale fase verrà individuata la figura di "produttore del rifiuto" che potrà essere la Committente o l'Appaltatore a seconda dello specifico contesto di esecuzione dell'Opera e col fine di garantire il miglior presidio possibile della normativa vigente applicabile. Qualora il "produttore del rifiuto" sia individuato nel Committente, l'Appaltatore dovrà allocare i rifiuti in appositi contenitori/aree che saranno comunicate prima dell'inizio dei lavori. Qualora il "produttore del rifiuto" sia individuato nell'Appaltatore, i rifiuti prodotti nell'area di cantiere, e durante l'esecuzione delle Opere dovranno essere gestiti dall'Appaltatore medesimo in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in un apposito deposito temporaneo, per poi allontanarli presso impianti di recupero e/o smaltimento autorizzati, garantendo la corretta tenuta di un Registro di Carico e Scarico, nonché dei FIR di Trasporto.
Qualora l'individuazione del "produttore del rifiuto" non sia specificatamente effettuata rimane inteso che il "produttore del rifiuto" è da intendersi individuato nella Committente.

Ad integrazione di quanto sopra disposto, l'Appaltatore dovrà attenersi alle prescrizioni di cui ai successivi punti.

8.2 Trasporto dei materiali

I mezzi che lasciano l'area di lavoro e si immettono in strade pubbliche o private, dovranno essere ripuliti di fango e sporcizia. I mezzi che arrivano o lasciano l'area di lavoro con carichi di materiale dovranno essere caricati in modo da evitare la caduta dei materiali stessi sulle strade. Il materiale accidentalmente caduto su aree pubbliche o private dovrà essere immediatamente rimosso a cura dell'Appaltatore.

8.3 Controllo del rumore

L'Appaltatore dovrà adottare ogni provvedimento atto a minimizzare il rumore causato dalle sue attività lavorative. L'Impresa Appaltatrice è tenuta ad operare evitando di produrre rumori molesti sia verso l'ambiente interno che verso quello esterno.

Il rumore prodotto dalle attività dell'Appaltatore dovrà essere mantenuto al disotto dei livelli sonori ammessi dalla legislazione vigente.

8.4 Contaminazione del suolo e del sottosuolo

Le Imprese Appaltatrici dovranno dare la priorità all'uso di sostanze e preparati il meno pericolosi possibile e operare in modo da limitare il più possibile il loro deposito all'interno dell'area del Committente.

È vietato l'utilizzo di sostanze e preparati di proprietà del Committente senza preventiva autorizzazione da parte dello stesso.

La manipolazione, l'uso e lo stoccaggio delle sostanze deve essere effettuato in conformità alle norme di legge vigenti e a quanto riportato nella scheda di sicurezza.

I recipienti adibiti al trasporto delle sostanze pericolose devono essere provvisti di:

- idonee chiusure atte ad impedirne la fuoriuscita;
- accessori e/o dispositivi che rendano sicure ed agevoli le operazioni di riempimento e svuotamento;
- maniglie, anelli o impugnature che rendano sicuro ed agevole il loro impiego;
- involucri protettivi adeguati alla natura del contenuto.

I recipienti, sia pieni che vuoti, devono essere conservati in zone apposite, tenuti separati tra loro, non riutilizzati per il contenimento di sostanze diverse, etichettati a norma di legge.

È vietato posizionare fusti, barattoli o altri contenitori di prodotti chimici direttamente sul terreno: è necessario utilizzare vasche di contenimento correttamente dimensionate o altri idonei dispositivi.

Qualora per lo svolgimento della propria attività lavorativa esista il rischio di fuoriuscita di prodotti l'Appaltatore deve adottare provvedimenti atti a prevenire inquinamenti e/o sversamenti incontrollati sul terreno.

Qualsiasi sversamento deve essere immediatamente comunicato al Committente al fine di predisporre interventi atti ad impedire/ridurre possibili forme di contaminazione ed effettuare ogni eventuale necessaria comunicazione alle Autorità competenti nei termini di legge.

8.5 Facoltà di controllo del Committente

Il Committente si riserverà ogni opportuno controllo sul rispetto delle norme in materia di tutela e protezione dell'ambiente da parte dell'Appaltatore che sarà tenuto a collaborare con qualunque richiesta, ispettiva o di esibizione di documenti che dovesse pervenire nel corso dell'esecuzione delle attività oggetto del contratto.

Qualora durante l'esecuzione delle attività oggetto del contratto, il Committente contestasse all'Appaltatore violazioni e/o non conformità di qualsivoglia genere, con particolare riferimento a

quelli in materia di tutela e protezione dell'ambiente, tra cui la gestione dei rifiuti, l'Appaltatore dovrà prendere immediate e idonee misure correttive, comunicandole prontamente per iscritto al Committente.

Quest'ultimo avrà, in ogni caso, facoltà di:

- risolvere il contratto in caso di inadempimento grave, secondo suo insindacabile giudizio;

oppure

- richiedere l'adozione di diverse e/o ulteriori misure che l'Appaltatore sarà tenuto ad applicare, entro i tempi stabiliti dalla Committente, pena la risoluzione del contratto.

Nei casi di particolari violazioni ambientali che, secondo l'insindacabile giudizio del Committente, saranno di tale gravità da pregiudicare la possibilità di prosecuzione del contratto, si potrà procedere alla risoluzione immediata del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Si intenderanno quali inadempimenti gravi:

- violazioni di obblighi contrattuali che costituiscano al contempo violazione di specifiche norme di legge (ad esempio, a titolo non esaustivo, quelle che possano comportare a carico del Committente sanzioni amministrative accessorie di carattere interdittivo e misure cautelari di carattere reale);
- violazioni di obblighi contrattuali che esponano verosimilmente il Committente al rischio di azioni risarcitorie promosse da terzi.

9 RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE

9.1 Preposto di cantiere

La Direzione, l'assistenza tecnica, la sorveglianza ed il controllo dei lavori di cui al contratto sono a carico dell'Appaltatore.

Per la gestione del cantiere dovrà essere nominato un Preposto, dotato delle necessarie competenze tecniche e della formazione richiesta dalla normativa.

Allo stesso l'Appaltatore conferirà ogni necessario potere e facoltà che lo metta in grado di utilmente rappresentarlo nei confronti del Committente che ad esso, e solo ad esso, comunicherà ogni disposizione, anche verbale, comunque attinente allo svolgimento del rapporto scaturente dal contratto di appalto.

9.2 Obbligo di presenza

Il Preposto (o un suo sostituto) avrà l'obbligo di presenza continuativa nei luoghi dove si svolgono le lavorazioni appaltate.

Il nominativo del Preposto (nonché quelli dei suoi eventuali sostituti) dovranno essere comunicati al Committente prima dell'inizio dei lavori.

È facoltà della Committente chiedere l'allontanamento e/o la sostituzione del Preposto (e di eventuali sostituti) con comunicazione scritta motivata inviata all'Appaltatore.

10 RAPPRESENTANZA DEL COMMITTENTE

10.1 Rappresentante del committente

Per la gestione dell'appalto, il Committente provvederà ad individuare e comunicare alla ditta Appaltatrice, attraverso il DUVRI, il nominativo del Responsabile Contratto nonché dei Preposti incaricati di seguire i lavori appaltati nonché, in caso di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/08, le figure professionali ivi indicate.

I nomi degli stessi verranno ufficialmente comunicati all'Appaltatore prima dell'inizio delle lavorazioni.

10.2 Funzioni

In tema di sicurezza, di igiene del lavoro e di tutela dell'ambiente, il Responsabile contratto/Preposto della Committente oppure, in caso di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/08, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori avrà funzioni di controllo sull'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore di quanto previsto nel presente documento.

Essi avranno l'obbligo di riferire immediatamente al superiore diretto (Preposto anch'esso o al Responsabile dell'Unità produttiva) oppure, in caso di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/08, al Committente o al Responsabile dei Lavori, qualora nominato, sulle eventuali situazioni di inadempimento constatate.

Nel caso di pericolo grave ed imminente potranno, di propria iniziativa, interrompere i lavori.

Il Responsabile dell'Unità produttiva (Direttore) oppure, in caso di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/08, il Committente/Responsabile dei Lavori, dietro ripetute segnalazioni di inadempienza e/o nel caso di pericolo grave ed imminente, potranno sospendere i lavori.

10.3 Compiti

Il Responsabile contratto/Preposto della Committente e/o il coordinatore dei lavori:

- curerà i rapporti con il Preposto dell'Appaltatore di cui sarà unico interlocutore in tema di sicurezza,
- promuoverà e curerà il coordinamento (se necessario anche attraverso la stesura di un piano di lavoro) della sicurezza con la collaborazione del Preposto dell'Appaltatore in tutti i casi in cui dovesse presentarsi la necessità di eseguire lavori in contemporanea,
- curerà l'organizzazione e la effettuazione degli accessi congiunti con il Preposto dell'Appaltatore nella fase preventiva all'inizio delle lavorazioni,

11 SITUAZIONI PARTICOLARI

11.1 Lavorazioni particolarmente rischiose o complesse

Nei casi di lavorazioni che prevedano specifiche situazioni di rischio o particolari complessità organizzative e su espressa richiesta del Committente, l'Appaltatore dovrà presentare, prima dell'inizio delle relative lavorazioni, un dettagliato piano organizzativo riguardante:

- il programma di svolgimento delle varie fasi in cui può essere articolato il lavoro,
- l'individuazione del personale e le relative presenze previste nelle varie fasi di esecuzione delle Opere,
- il rifornimento dei materiali eventualmente necessari e il loro stoccaggio,
- l'elenco dei principali mezzi d'opera da impiegare,
- l'elenco dei lavori per i quali si intende chiedere il subappalto.

La identificazione delle lavorazioni sottoposte al detto regime sarà evidenziata nel corso del sopralluogo preventivo.

11.2 Rapporti tra imprese

Il personale dell'Appaltatore non avrà alcun rapporto con i dipendenti del Committente. Tutte le richieste inerenti il lavoro da svolgere o altre problematiche eventualmente insorte, dovranno essere inoltrate dal Preposto dell'Appaltatore al Responsabile contratto della Committente.

11.3 Successione o contiguità di lavorazioni

Se i lavori appaltati devono essere eseguiti da più Imprese nella stessa area, contemporaneamente o in tempi successivi, l'Appaltatore/i e la Committente si impegnano a verificare che tutti i posti di lavoro siano in perfette condizioni di sicurezza durante l'esecuzione dell'opera ed a consegnare le aree in condizioni idonee ad eventuali Imprese subentranti.

11.4 Casi di interferenza tra le lavorazioni

In caso di interferenza tra i lavori svolti dall'Appaltatore e quelli effettuati da terzi o dal Committente nella medesima area o in aree adiacenti, il Responsabile contratto/Preposto della Committente e quello dell'Appaltatore coordineranno gli interventi di protezione attraverso la stesura di un Verbale di Coordinamento, che avrà il fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse Imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera.

11.5 Lavorazioni non previste

L'Appaltatore, in relazione alla organizzazione esistente presso l'Unità Produttiva del Committente, prenderà, nel caso in cui debbano svolgersi lavorazioni non specificamente previste o prevedibili in fase contrattuale, tutti gli accordi necessari con il Responsabile contratto/Preposto della Committente, prima di eseguire qualsiasi lavoro in qualsiasi reparto, area od impianto.

L'osservanza di detta procedura è necessaria sia per evidenziare i rischi eventualmente esistenti, sia per evitare che l'esecuzione del lavoro possa interferire con la normale attività del Committente o condizionare la medesima.

11.6 Misure antincendio

Nei reparti produttivi, nei magazzini, negli uffici e in qualsiasi altra zona ove sussiste un apposito divieto, è assolutamente vietato utilizzare apparecchiature a fiamma libera e/o accendere fuochi.

In caso di comprovata necessità, potrà essere consentito l'uso di apparecchiature a fiamma libera con specifica ed espressa autorizzazione scritta del Responsabile contratto/Preposto della Committente che adotterà tutte le precauzioni e gli accorgimenti occorrenti.

11.7 Infortuni o incidenti

In caso di infortunio o di incidente ovvero di accertamento da parte dell'Appaltatore di situazioni di pericolo, quest'ultimo, oltre a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle norme che regolano la materia, dovrà immediatamente informare il Responsabile contratto/Preposto della Committente, nonché l'RSPP dell'Unità Produttiva, per consentire la verifica delle cause che hanno determinato questi eventi dannosi.

Il Committente si riserva la facoltà di verificare le cause che hanno determinato l'incidente.

L'Appaltatore deve dare immediata comunicazione al Committente anche di eventuali situazioni di pericolo o di comportamenti suscettibili di causare un incidente riscontrati durante l'attività e deve, inoltre, comunicare in merito ad eventi che, per puro effetto di casualità, non hanno causato danni a persone, ad attrezzature o all'ambiente.

L'Appaltatore è tenuto a rispettare tutto quanto previsto dalla procedura predisposta dal Committente.

12 SUBAPPALTO

12.1 Divieto di subappalto

È fatto divieto all'Appaltatore di cedere o subappaltare in tutto o in parte, i lavori previsti dal contratto. Il divieto di subappalto si riferisce anche a qualsiasi tipo di prestazione di mano d'opera.

12.2 Deroghe

In deroga a quanto stabilito nel punto precedente, il Committente potrà autorizzare subappalti di lavori specialistici, previa indicazione da parte dell'Appaltatore sia della natura delle Opere da subappaltare, sia del nominativo del Subappaltatore.

L'autorizzazione del Committente, che dovrà essere concessa in forma scritta, non comporterà nessuna modifica degli obblighi contrattuali dell'Appaltatore, che rimarrà nei confronti del Committente l'unico e solo responsabile anche dei lavori subappaltati.

Qualora durante l'esecuzione dei lavori il Committente o la persona da lui incaricata contestasse inadempimenti di ogni genere, compresi quelli inerenti alla sicurezza del lavoro, da parte del Subappaltatore, l'Appaltatore dovrà prendere immediate misure tese alla sanatoria di detti inadempimenti.

Nei casi gravi, se richiesto, dovrà procedere alla risoluzione del relativo contratto di subappalto. Il subappalto è sempre vietato nel caso di effettuazione di lavori in luoghi confinati.

12.3 Caratteristiche del contratto di subappalto

Ogni contratto di subappalto dovrà prevedere l'assunzione da parte del Subappaltatore di tutti gli obblighi, generali e di sicurezza, previsti dal presente documento a carico dell'Appaltatore.

13 SANZIONI

13.1 Sanzioni previste

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Capitolato comporta, a carico delle Imprese, l'applicazione di provvedimenti sanzionatori.

Il tipo e l'entità delle sanzioni previste saranno applicate tenendo conto:

- dell'intenzionalità o grado di negligenza, imprudenza o imperizia evidenziata;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti sanzioni disciplinari;
- di particolari circostanze rilevanti che accompagnano la violazione.

Sulla base di quanto sopra indicato il Committente potrà adottare nei confronti dell'Appaltatore una delle seguenti sanzioni:

- contestazione
- richiamo scritto
- allontanamento di personale
- allontanamento e/o la sostituzione del Preposto
- sospensione dei lavori
- cancellazione della Ditta dall'elenco fornitori
- risoluzione del contratto

Una volta accertata la violazione la Committente provvederà a segnalarla per iscritto all'Impresa Appaltatrice, per l'applicazione delle opportune sanzioni.

È fatta salva ogni iniziativa tesa a segnalare, ai competenti organi pubblici, sia gli illeciti penali che quelli di altra natura.

Nel caso di violazioni la cui entità risulti tale da esporre a pericoli gravi e/o causare danni a persone, impianti ed all'ambiente, sia interno che esterno al cantiere, il Committente avrà la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale senza indennizzi o risarcimenti e senza preavviso alcuno.
E', inoltre, fatta salva ogni eventuale richiesta di risarcimento danni all'impresa Appaltatrice.

Tutti i comportamenti recidivi verranno sanzionati applicando tipologie sanzionatorie di livello superiore al livello precedentemente applicato, fino alla risoluzione contrattuale nel caso in cui le violazioni reiterate siano attribuibili all'organizzazione dell'Impresa Appaltatrice.